

## Lo scudo fiscale trova le istruzioni definitive

di [Roberta De Marchi](#)

Pubblicato il 14 ottobre 2009

L'adozione di sempre più efficaci strumenti di cooperazione internazionale nel settore della fiscalità finanziaria rappresenta una priorità riconosciuta da tutti i governi dei maggiori paesi industrializzati anche per favorire, a fronte degli squilibri conseguenti alla crisi economica mondiale, una crescita più equa secondo i principi generali sottoscritti nei vertici del G8

L'adozione di sempre più efficaci strumenti di cooperazione internazionale nel settore della fiscalità finanziaria rappresenta una priorità riconosciuta da tutti i governi dei maggiori paesi industrializzati anche per favorire, a fronte degli squilibri conseguenti alla crisi economica mondiale, una crescita più equa secondo i principi generali sottoscritti nei vertici del G8.

In questo contesto, la recente ridefinizione della normativa volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da soggetti residenti in Italia (cosiddetto "*scudo fiscale*"), introdotta con l'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, in sede di conversione dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, rappresenta, per tutti coloro che hanno esportato o detenuto all'estero capitali e altre attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, una importante opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale.

In particolare, le disposizioni sullo "*scudo fiscale*" si rivolgono alle persone fisiche e agli altri soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto "*monitoraggio fiscale*" - vale a dire dalle norme contenute nel decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, comprese quelle relative al trasporto al seguito ora contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 - nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

In sostanza, attraverso il cosiddetto "*rimpatrio*" o la cosiddetta "*regolarizzazione*" è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale.

La regolarizzazione è tuttavia consentita esclusivamente nel caso in cui le attività siano detenute in Paesi dell'Unione Europea, nonché in Paesi che consentono un effettivo scambio di informazioni in via amministrativa.

Fatta questa necessaria premessa, all'indomani della pubblicazione della circolare n. 43/E

del 10 ottobre 2009, analizziamo - in piccole pillole - gli aspetti più significativi del provvedimento emanato, evidenziando preliminarmente che detta nota precisa che *“relativamente alle attività oggetto di rimpatrio, i contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione riservata sono esonerati dall’obbligo di indicare le medesime attività nella dichiarazione annuale dei redditi (modulo RW). L’esonero della compilazione del modulo RW è previsto anche per le attività oggetto di regolarizzazione ma solo con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009 (Unico 2010)”*; per gli anni successivi sorge l’obbligo.

## **COSTO DELL’OPERAZIONE**

Per regolarizzare la propria posizione il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e all’effettuazione degli adempimenti richiesti per il rimpatrio o la regolarizzazione nell’arco temporale che va dal 15 settembre al 15 dicembre 2009.

Il contribuente è tenuto al versamento di una somma pari al 50 per cento - comprensiva di interessi e sanzioni e senza il diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti - di un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite.

## **AMBITO SOGGETTIVO**

I destinatari delle disposizioni concernenti l’emersione delle attività detenute all’estero sono quelli interessati dalla normativa sul *“monitoraggio fiscale”* ossia le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Restano, invece, esclusi gli enti commerciali, nonché le società, siano esse società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici.

I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

## **AMBITO OGGETTIVO**

Le disposizioni relative al rimpatrio hanno per oggetto le somme di denaro e le altre attività finanziarie, tra le quali: azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati,

quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria, finanziamenti a soggetti esteri - indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente - metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, detenute all'estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia.

Pertanto, possono essere oggetto di rimpatrio anche i titoli e le altre attività finanziarie emesse da soggetti residenti in Italia, purché siano detenuti all'estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, nonché le attività finanziarie e il denaro detenuti presso le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia.

Il rimpatrio può avere ad oggetto anche talune attività patrimoniali con le modalità successivamente indicate.

L'operazione di regolarizzazione, invece, ha per oggetto le somme di denaro, le altre attività finanziarie sopra elencate, nonché gli investimenti esteri di natura non finanziaria, quali, ad esempio, gli immobili e i fabbricati situati all'estero, gli oggetti preziosi, le opere d'arte e gli *yacht*, detenuti a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in un Paese europeo o in altro Paese che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

## **INTERMEDIARI ABILITATI**

Per l'effettuazione delle operazioni di emersione è necessario avvalersi dell'intervento degli intermediari specificamente individuati dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*), del decreto legge n. 350 del 2001.

Si tratta, in particolare, di:

1. banche italiane;
2. società di intermediazione mobiliare (SIM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del testo unico della finanza, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
3. società di gestione del risparmio (SGR) previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *o*), del TUF, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
4. società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
5. agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del TUF;

6. Poste Italiane S.p.A.;

7. stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

## **TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI EMERSIONE**

Le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione possono essere effettuate dai soggetti interessati nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2009.

In particolare, è necessario che entro il termine ultimo del 15 dicembre 2009 i soggetti interessati abbiano presentato la dichiarazione riservata, conferendo l'incarico all'intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero, abbiano fornito la necessaria provvista per il versamento dell'imposta straordinaria e abbiano ricevuto copia della dichiarazione riservata. A questa ultima data, pertanto, le attività rimpatriate devono essere state prese in carico dall'intermediario italiano che le riceve in deposito.

## **RIMPATRIO**

L'articolo 13-bis del *decreto* prevede, in linea generale, l'emersione tramite il rimpatrio e/o la regolarizzazione sia delle attività finanziarie che di quelle patrimoniali.

Con riferimento al denaro e alle altre attività finanziarie, i soggetti interessati all'operazione di rimpatrio devono presentare agli intermediari precedentemente elencati una dichiarazione riservata delle disponibilità detenute all'estero alla predetta data delle quali si dispone l'ingresso nel territorio dello Stato, conferendo agli intermediari l'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero.

L'operazione di rimpatrio può essere effettuata anche attraverso il trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie.

Con riferimento alle operazioni di rimpatrio è garantita la completa riservatezza dei relativi dati, anche attraverso la costituzione di appositi conti destinati ad accogliere le somme e le attività finanziarie oggetto del rimpatrio, con le modalità successivamente precisate.

Le attività, una volta rimpatriate, possono essere destinate a qualunque finalità e quindi essere riallocate anche all'estero nel rispetto delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale e valutario e di tutte le altre norme che regolano le operazioni finanziarie.

## **REGOLARIZZAZIONE**

Il contribuente, in alternativa all'effettuazione dell'operazione del rimpatrio, può avvalersi degli effetti dell'emersione attraverso la regolarizzazione del denaro e delle attività finanziarie che intende mantenere all'estero.

La regolarizzazione può avere ad oggetto, oltre che al denaro e alle attività finanziarie, anche investimenti di diversa natura, quali gli immobili e i fabbricati situati all'estero, le quote di diritti reali, le cosiddette "multiproprietà", gli *yacht*, gli oggetti preziosi, le opere d'arte.

## **CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA**

Ai fini dell'operazione di emersione, il contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione riservata e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione.

Tale dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009, nel quale sono indicate la natura e l'ammontare delle attività oggetto di rimpatrio.

## **ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI**

Ai fini dell'applicazione della disciplina in esame gli intermediari abilitati provvedono a:

- a) raccogliere le dichiarazioni riservate presentate dalla clientela ed a controfirmare le medesime, rilasciandone copia agli interessati;
- b) assumere formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività rimpatriate e depositate dal contribuente ovvero esistenti all'estero;
- c) versare l'imposta straordinaria dovuta in relazione alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese del pagamento dell'imposta da parte del contribuente come sopra specificato, secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare la compensazione di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- d) indicare nella dichiarazione annuale del sostituto d'imposta (modello 770) l'ammontare complessivo dei valori rimpatriati e regolarizzati e quello delle somme versate;

- e) effettuare le rilevazioni, ai fini della disciplina sul *monitoraggio fiscale*, degli importi rimpatriati e regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 167 del 1990;
- f) rispettare gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di antiriciclaggio.

## **EFFETTI DEL RIMPATRIO E DELLA REGOLARIZZAZIONE**

In linea generale, è prevista l'inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, nonché l'estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse.

In particolare, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, è inibita l'attività di accertamento tributario e contributivo relativa ai periodi d'imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008. Ciò vale non soltanto per le attività esportate dall'Italia, ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito erogato all'estero.

Il contribuente che intende opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione deve farlo in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui l'interessato ha formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Non è considerata una causa ostativa alla produzione degli effetti dell'emersione la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, né quella derivante dal controllo formale delle medesime dichiarazioni a norma dell'articolo 36-*ter* dello stesso decreto.

L'avvio di un'attività di controllo nei confronti di una società di persone e di un soggetto ad essa equiparato (associazione) preclude la produzione degli effetti dello scudo fiscale in capo al socio/associato relativamente ai redditi della società imputabili a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 5 del TUIR. Non è invece ravvisabile alcuna causa ostativa qualora il socio/associato rimpatri o regolarizzi, successivamente all'inizio di un'attività istruttoria nei confronti della società/associazione, attività personali detenute o costituite all'estero non correlabili ai redditi che gli derivano per trasparenza dalla società/associazione.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 13-*bis* del *decreto*, le operazioni di emersione non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 103 del 2009 (4 ottobre 2009).

Ai soli fini tributari, tale divieto vale con riferimento non solo ai procedimenti direttamente riferibili al contribuente che ha effettuato le operazioni di emersione, ma anche a quelli concernenti soggetti riconducibili al contribuente stesso in qualità di *dominus*.

Pertanto, ad esempio, le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione effettuate dal *dominus* di una società di capitali non possono essere utilizzate ai fini dell'avvio o nell'ambito di un'attività di controllo fiscale nei confronti della medesima società.

Allo stesso modo le operazioni di emersione non determinano accertamenti nei confronti dei soggetti interposti attraverso i quali il contribuente ha detenuto all'estero le attività rimpatriate o regolarizzate.

## **REDDITI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMPATRIATE**

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legge n. 350 del 2001, nonché dell'articolo 1 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, il contribuente che si avvale dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie può comunicare all'intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti da tali attività percepiti dal 1° gennaio 2009 fino alla data di presentazione della predetta dichiarazione.

In tal modo, l'intermediario sui redditi comunicati dal contribuente applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive che avrebbe applicato qualora dette attività fossero già in deposito presso lo stesso ovvero qualora fosse intervenuto nella loro riscossione e ne effettua il versamento secondo le ordinarie modalità previste per le imposte sui redditi, assumendo come data di riferimento ai fini dell'individuazione dei termini di versamento la data in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio.

A tal fine, l'imposta è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista da parte del contribuente.

Il contribuente che si avvale di tale possibilità non è tenuto ad indicare i predetti redditi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli stessi sono percepiti, sempreché l'imposta applicata dall'intermediario sia a titolo definitivo.

## **REDDITI E PLUSVALENZE PRODOTTI SUCCESSIVAMENTE AL RIMPATRIO**

Con riguardo alla determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria eventualmente realizzati dal contribuente dopo avere effettuato il rimpatrio, la circolare n. 43/2009 ricorda che, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto legge n. 350 del 2001, possono essere anche derogati gli ordinari criteri di determinazione dei redditi stabiliti dal TUIR. In particolare, sulla base di tale disposizione, il contribuente deve assumere, quale costo fiscalmente rilevante, il costo di acquisto, come risultante dalla relativa documentazione. Soltanto in mancanza della documentazione di acquisto può essere assunto, alternativamente:

- il valore fornito all'intermediario mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 461 del 1997. Tale valore non può in ogni caso superare il valore normale determinato sulla base dei criteri generali stabiliti dall'articolo 9 del TUIR;
- l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata; in tale ipotesi la scelta va operata barrando l'apposita casella prevista nel modello di dichiarazione riservata.

## **LA NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI MONITORAGGIO**

Il comma 7 dell'articolo 13-*bis* del *decreto* ha apportato alcune modifiche alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina sul "*monitoraggio fiscale*", al fine di renderla più incisiva.

In particolare, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legge n. 167 del 1990 sono state elevate nella misura che va dal 10 al 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Si tratta delle segnalazioni riguardanti:

- a) le consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria (modulo RW, sez. II);
- b) i trasferimenti da, verso e sull'estero degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria (modulo RW, sez. III).

Roberta De Marchi



14 Ottobre 2009

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l